

**MUNICIPIO DI ACIREALE
SETTORE FINANZE
SERVIZIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA
COLLOCAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI
CHIOSCHI E STRUTTURE SIMILARI.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 9 FEBBRAIO 2010

PARTE I

OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI.

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DI CHIOSCO

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione dei chioschi, le caratteristiche urbanistico-edilizie delle strutture e la loro collocazione sul territorio.

2. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, realizzato ad unica elevazione fuori terra, amovibile, concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, soggetto ad autorizzazioni amministrative ed al rilascio di apposita concessione comunale.

3. Per l'installazione di un chiosco, di cui al 3° comma dell'art.2 del presente regolamento, è necessario ottenere:

- ① L'assegnazione dell'area, con relativa concessione di suolo pubblico rilasciata dal dirigente Capo Settore Finanze.
- ② L'autorizzazione Urbanistica, amministrativa ed igienico - sanitaria.

ARTICOLO 2 FINALITA' E DURATA DELL'OCCUPAZIONE PERMANENTE.

1. Il Comune, nel proprio ruolo di attore nei processi di sviluppo locale, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, si propone di creare occasioni per nuove iniziative imprenditoriali, al fine di ottimizzare, in zone non particolarmente servite, la distribuzione di beni al consumatore.

2. Il presente regolamento definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, i criteri di collocazione dei medesimi, così

come individuati nelle prescrizioni tecniche di seguito indicate, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione delle aree.

3. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino l'esistenza di chioschi, manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzati a seguito di rilasci di un atto di concessione con durata superiore ad un anno.

Le occupazioni di cui trattasi sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

ARTICOLO 3 **REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LO** **SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.**

1. Il soggetto interessato allo svolgimento di un'attività commerciale su area pubblica deve possedere al momento della presentazione dell'istanza, di cui al successivo art. 4, i requisiti professionali e morali, come previsti dalle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 4 **MODALITA' DELLA RICHIESTA DELLA CONCESSIONE** **DELL'AREA PUBBLICA.**

1. I soggetti interessati alla installazione di un chiosco o di struttura similare per lo svolgimento di attività commerciale devono presentare istanza in bollo, indirizzata al sig. Sindaco del Comune di Acireale, per la concessione di area pubblica, con la specificazione del tipo di attività che si intende svolgere.

La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

- { A - Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio).
B - Ragione Sociale se trattasi di società.
C - Tipologia dell'esercizio a cui si riferisce.

D -Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Progetto in tre copie sottoscritto dall'istante e dal progettista abilitato in scala 1:100, 1:200 e 1:500 riportante le caratteristiche (altezza interna, superficie totale ecc..) e l'esatta ubicazione del chiosco e dell'impianto di smaltimento dei reflui, le caratteristiche dell'area interessata con l'indicazione delle strade adiacenti, delle aree a sosta, divieti, ovvero presenza di eventuali fermate di mezzi pubblici, passaggi pedonali ed accessi diversi;
Dovranno, inoltre, indicarsi i riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area;
- Il progetto deve indicare tipologia, dimensioni, colori, distanze da immobili circostanti, alberature, strade.
- Relazione, in tre copie, redatte da tecnico abilitato recante la dichiarazione di responsabilità in ordine alla idoneità igienico - sanitaria della struttura ed alla sua conformità alla normativa in materia di sicurezza nonché all'assenza di divieti o vincoli in ordine alla collocazione della struttura;
- Atto di impegno ad osservare nella costruzione e nei rapporti di concessione, la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione, secondo il parere espresso dalla Conferenza di Servizi in conformità alle disposizioni del presente Regolamento;
- Planimetria quotata della località, in triplice copia, riportante la precisa ubicazione del chiosco, su scala 1:100,1:200 e 1:500.
- Numero quattro fotografie dei luoghi dove dovrà sorgere il manufatto.

2. Il Settore Finanze – Servizio Tributi provvederà, dopo l'acquisizione dei pareri favorevoli, espressi dai componenti in conferenza di servizio Settore Urbanistica-Polizia Municipale – Lavori Pubblici – Sviluppo Socio Economico – ASL oltre al rappresentante della Sovrintendenza, ove necessario) alla predisposizione degli atti necessari per il rilascio della Concessione.

ARTICOLO 5

ATTO DI CONCESSIONE

1. Per l'occupazione delle aree verrà rilasciato un atto di concessione, disciplinante l'uso dell'area comunale per un periodo di anni cinque, a decorrere dalla data di rilascio.

La concessione potrà essere rinnovata, su istanza presentata dalla parte interessata, almeno tre mesi prima della scadenza.

La mancata produzione dell'istanza di rinnovo, entro il termine suddetto, è da intendere come rinuncia tacita alla concessione.

2. La concessione non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale, salvo nulla osta dall'Amministrazione Comunale, alla quale dovrà essere presentata istanza di voltura, con allegato atto di cessione aziendale.

La durata della concessione avrà scadenza, comunque, pari a quella della originaria concessione.

ARTICOLO 6

PROCEDIMENTI CONTESTUALI E SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE

Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione edilizia, delle autorizzazioni commerciali, delle agibilità e delle autorizzazioni allo scarico.

Il settore tecnico stabilirà un deposito cauzionale al momento del rilascio delle autorizzazioni ai lavori, che sarà svincolato, previo sopralluogo, ad ultimazione lavori.

Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione), dovrà essere rimossa.

Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

L'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione, con preavviso di novanta giorni, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene o

decoro urbano con l'obbligo del concessionario alla rimozione della struttura.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

Si determina la decadenza della concessione di diritto nel caso di mancato pagamento del canone per oltre un anno, sublocazione abusiva, mutamento di destinazione d'uso della struttura, modifiche non autorizzate.

ARTICOLO 7

CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, costituirà elemento di integrazione ed armonizzazione nel contesto urbano e nei singoli elementi architettonici prossimi alla installazione proposta.
2. L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando rispetta le norme del nuovo Codice della Strada e la sua presenza su suolo pubblico non costituisce ostacolo al movimento pedonale e veicolare.
3. Le proposte di collocazione dovranno privilegiare gli assi pedonalizzati ed gli altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggi, di larghezza non inferiore a mt. quattro.
4. Sono escluse, comunque, dalla concessione le aree destinate a parcheggio.

ARTICOLO 8

CARATTERISTICHE FORMALI E DIMENSIONALI

I chioschi devono avere i seguenti requisiti:

- a) Essere opportunamente coibentati e costruiti secondo criteri che consentono un'adeguata pulizia e disinfezione ed un'adeguata prassi igienica.
- b) Altezza di mt. 3,70 con altezza interna utile di almeno 3,50 mt.
- c) Superficie minima di mq. 15,00 e massima di mq. 30.
⇒ Nei centri storici non sono autorizzabili chioschi.

Nell'ipotesi di attività comprendente la somministrazione, il chiosco dovrà disporre di un bagno riservato al pubblico, con ingresso dall'esterno, idoneo ed accessibile ai diversamente abili, aventi una superficie netta massima di mq. 5.

La superficie dei suddetti bagni non è computabile ai fini della superficie ammissibile.

- d) Superficie finestrata di almeno 1/8 rispetto alla superficie interna.
- e) Pavimento antiscivolo, impermeabile, facilmente lavabile e disinfectabile con uno o più chiusini dove avviare i liquidi di lavaggio. L'uso di pedane interne è consentito se costruite in materiale lavabile e disinfectabile.
- f) Pareti rivestite per un'altezza di almeno 2,00 metri con materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfectabile.
- g) Servizio Igienico munito di WC – Spogliatoio allacciato alla rete idrica comunale e con altezza interna minima di mt. 2,40;
- h) Allaccio, attraverso un chiusino sifonato, a reti di fognatura, o ad un idoneo sistema di smaltimento di rifiuti liquidi, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, la cui idoneità verrà verificata dal competente settore di ecologia comunale.
- i) Lavelli con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua potabile, attrezzato con sapone liquido o in polvere ed asciugamani monouso;
- l) Allaccio alla rete idrica comunale a totale carico del concessionario;
- m) Allaccio alla rete di distribuzione dell'energia elettrica (con impianto adeguato alla normativa) a totale carico del concessionario;

- n) Il chiosco deve essere costruito con criteri tali da consentire l'esposizione, la vendita e la conservazione dei prodotti alimentari in modo igienicamente corretto;
- o) Le pertinenze esterne del chiosco accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche, ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da portatori di handicap in carrozzella;
- p) Gli eventuali impianti di aerazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere insonorizzati e posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno, in ogni caso, essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico, salvaguardando il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto e comunque l'installazione o la modifica deve essere oggetto di esame in sede di conferenza di Servizi e delle relative autorizzazioni.

Generi di vendita consentiti:

- a) alimenti preconfezionati che non necessitano di condizionamento termico;
- b) dolciumi in involucri originali o in apposite confezioni sigillate;
- c) prime colazioni provenienti da laboratori regolarmente autorizzati: panini freddi farciti, cornetti, brioche e generi di tavola calda (arancini, pizzette e similari), purchè la struttura sia dotata di idonee attrezzature per la loro conservazione come previsto dalla normativa vigente;
- d) gelati confezionati, nonché gelati sfusi prodotti in laboratori autorizzati, distribuiti in cialde o bicchieri a perdere, purchè la struttura sia dotata di idonee attrezzature per la loro conservazione come previsto dalla normativa vigente;
- e) bevande analcoliche.

Modalità di conservazione dei prodotti alimentari.

I prodotti alimentari devono essere conservati con modalità atte al mantenimento delle loro caratteristiche igieniche, in particolare devono essere:

- mantenute alla temperatura prevista dalla normativa vigente in materia nel caso in cui necessitano di condizionamento termico

- protetti dal contatto con il pubblico
- protetti da polvere ed insetti
- all'interno del chiosco deve essere presente un contenitore chiuso a pedale per la raccolta di rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti
- è vietata la conservazione o l'esposizione delle sostanze alimentari all'esterno del chiosco.

CHIOSCO – BAR CON SOMMINISTRAZIONE ESTERNA STAGIONALE.

Il chiosco che effettua la somministrazione di alimenti e bevande, oltre alle caratteristiche e ai requisiti igienico-sanitari sopra descritti, deve possedere i seguenti requisiti:

- A. Un servizio igienico adeguato, avente un'altezza di almeno mt. 2,40 ed essere dotato: di anti-bagno (se è accessibile dall'interno), di acqua potabile, lavamani, asciugamani monouso, sapone liquido; i servizi dovranno essere allacciati a reti di fognatura o ad un idoneo sistema di smaltimento di rifiuti liquidi, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, la cui idoneità verrà verificata dal competente Settore Ambientale comunale;
- B. Le pertinenze esterne adibite alla somministrazione devono proteggere il consumatore dagli effetti nocivi derivanti dal traffico, dalla polvere, ecc. e gli alimenti da somministrare da ogni contaminazione. Le pertinenze devono essere sistamate in modo da consentire una facile e completa pulizia sia degli spazi che delle attrezzature ed allestite in modo tale da evitare disturbo o molestia al vicinato.

ARTICOLO 9

PRESCRIZIONI TECNICHE

SCELTE DELLA TIPOLOGIA DEL CHIOSCO

Il progettista dovrà scegliere la soluzione che maggiormente risponde alla duplice esigenza di dovere inserire correttamente il manufatto nell'ambiente e di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche.

Per il particolare ambito urbano a cui queste disposizioni si riferiscono, il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette con specifico riferimento allo spazio utile rimanente a seguito della collocazione del chiosco nell'area proposta.

QUALITA' DEL MANUFATTO

Per rispondere ai principi di pulizia formale che devono caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che arrecano disturbo visivo.

A tal fine, la progettazione dovrà far sì che gli organi di collegamento come dadi, viti, rivetti o altro non appaiono sulle superfici esterne del chiosco.

In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto delle qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbiatura, verniciatura ecc..) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

Il chiosco potrà essere realizzato a pié d'opera in carpenteria metallica, legno lamellare, muratura mista a metallo o legno lamellare.

TETTO

L'aggetto del tetto, rifinito, ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da renderli invisibile/i dall'esterno del manufatto.

La parte inferiore dell'aggetto del tetto, deve essere dotata di idonea soffittatura.

PARETI LATERALI - SISTEMI DI CHIUSURA

Non è consentito l'uso di chiusure esterne a tapparelle.

Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche o con ante asportabili.

ILLUMINAZIONE

Il sistema di illuminazione dovrà essere il risultato di un progetto unitario.
Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon a vista.

ARTICOLO 10 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione è prevista nei seguenti casi:
 - a) Per mancato pagamento anche di una sola annualità del canone concessorio del suolo pubblico;
 - b) Per omessa manutenzione, uso improprio della struttura accertata carenza igienico – sanitaria;
 - c) Per mancata realizzazione della struttura entro 18 mesi dalla data del rilascio della concessione, salvo proroga per gravi motivi non imputabili alla volontà del concessionario;
 - d) Per ragioni di pubblico interesse o per esigenze dell'Amministrazione Comunale, senza alcun onere per quest'ultima;
 - e) Per mancato rispetto del punto 2 dell'art. 5 (cessione della concessione concomitante alla cessione aziendale e nulla osta dell'Amministrazione Comunale).
2. Nel caso si verifichi la revoca prevista dal comma 1, lettera d, il concessionario può richiedere all'Amministrazione una nuova area per la collocazione della struttura.
3. La revoca della concessione comporta la decadenza della validità del titolo autorizzatorio amministrativo relativo all'attività, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

No

No

PARTE II

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI.

ARTICOLO 11 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina le occupazioni temporanee di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, per l'utilizzo di spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione.

L'obiettivo è di potenziare la qualità delle attività commerciali con adeguati spazi per la vendita e/o somministrazione, al fine di fornire un servizio più adeguato per la clientela, assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi di qualificazione dell'ambiente urbano.

ARTICOLO 12 DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento, l'occupazione di suolo pubblico temporaneo, viene considerato tale quando risulta inferiore ad un esercizio solare.
2. L'occupazione di che trattasi è soggetta al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), da versare con l'apposito c/c intestato al Comune di Acireale secondo le tariffe vigenti nel predetto anno solare.

ARTICOLO 13 MODALITA' PER LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

- soggetto*
1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione o di altra attività commerciale che intenda occupare il suolo pubblico per la collocazione di una struttura mobile, dovrà richiederne l'autorizzazione per un

periodo inferiore all'anno. La predetta autorizzazione è rilasciata dal Comando di Polizia Municipale.

2. Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'attività, dovrà presentare all'Ufficio di Polizia Municipale, formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, contenente, oltre alle proprie generalità, la indicazione del periodo di occupazione temporanea e del tipo di strutture da collocare, corredato da: progetto in scala 1:100 (pianta, sezioni prospetti), in duplice copia, con indicazione della superficie da occupare, con le caratteristiche della struttura, con i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata.
3. L'occupazione di suolo pubblico, soltanto con tavolini e sedie, rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto. Per il rilascio della relativa autorizzazione, il titolare dell'attività di somministrazione dovrà mostrare apposita istanza, in bollo, indicando il periodo di occupazione, con allegata planimetria del suolo da occupare, in triplice copia. Tale occupazione non è soggetta ad ulteriori autorizzazioni oltre a quella rilasciata dal Settore di Polizia Municipale.
4. La struttura autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare dell'attività, essere temporaneamente rimossa qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.
5. Allo scadere del termine dell'autorizzazione, ogni singolo elemento della struttura dovrà essere rimosso entro giorni 15 lavorativi e l'area ritornerà nella piena disponibilità del Comune.
Il suolo pubblico dovrà essere riportato allo stato originario ed eventuali danni arrecati saranno contestati ed addebitati al titolare dell'autorizzazione, da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune.
6. L'interessato, qualora nell'anno successivo intenda rinnovare l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per la medesima struttura, deve inoltrare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale. In questo caso è esentato dal produrre la documentazione già agli atti, dichiarando contestualmente la totale conformità della struttura a quella precedentemente autorizzata.

ARTICOLO 14

CRITERIO DI COLLOCAZIONE

1. Le strutture non devono interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.
2. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:
 - a) in prossimità di incrocio non dovranno essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli nel rispetto del codice della strada;
 - b) L'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
 - c) Nell'installazione delle suddette strutture, dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali;

ARTICOLO 15

CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. L'area delle strutture di cui trattasi, preferibilmente, dovrebbe essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligusto, laurus cerasus, aquifolium, ecc..) tenuti a regola d'arte e di forma, con materiale e dimensioni descritti nel progetto.
2. Qualora, per il poco spazio disponibile, non fosse possibile delimitare l'area con vasi e/o fioriere, si possono collocare, ringhiere e/o pannelli grigliati, il cui corretto inserimento dovrà essere in linea con il decoro dell'ambiente.
3. Eventuali inserzioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione.
4. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.
5. Le pertinenze esterne adibite alla somministrazione devono essere tali da proteggere il consumatore dagli effetti nocivi derivanti dal traffico, dalla polvere ecc. e gli alimenti da somministrare da ogni contaminazione; esse devono essere sistamate in modo da consentire una facile e completa pulizia sia degli spazi che delle attrezzature ed allestite in modo tale da evitare disturbo o molestia al vicinato.

PARTE III

TIPOLOGIA DI COPERTURE E PROIEZIONI AMMESSE

ARTICOLO 16

CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE

1. OMBRELLONI

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo in doppio cotone impermeabilizzato, in particolare per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio.

2. PEDANE

Le pedane di calpestio semplicemente appoggiate in modo da non danneggiare la superficie di suolo pubblico, devono essere realizzate preferibilmente in materiale ligneo. L'eventuale copertura dovrà essere realizzata con elementi facilmente amovibili, anche rigidi, in legno o con teloni impermeabili su supporto ligneo.

3. GAZEBO.

I gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonei soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione; mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale, tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzati per motivi eccezionali ed ampiamente documentati. Tali strutture, se a carattere temporaneo necessitano di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico; se permanenti necessitano del permesso di costruire da parte del Settore Urbanistica, previa, sempre, concessione dell'area.

Se a servizio di attività commerciali per la somministrazione di alimenti o bevande, tali strutture potranno essere chiuse lateralmente con opportune pannellature tipo legno, vetro, purché non risultino in contrasto con il contesto storico, architettonico, ambientale, ecc., fermo restando il giudizio del dirigente del settore Urbanistica.

Tali strutture sono soggette al rilascio del permesso urbanistico, indipendentemente dalla durata dell'occupazione.

4. STRUTTURE INNOVATIVE.

Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base, in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purchè in linea con i criteri generali del presente Regolamento e purchè sia gradevole l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali.

ARTICOLO 17

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1.L'autorizzazione è revocabile da parte dell'Amministrazione Comunale, nei casi di occupazione non conforme a quanto disposto nel titolo autorizzatorio, nonché per motivi di pubblico interesse o per sopravvenuta esigenza dell'Ente.
- 2.In caso di revoca dell'autorizzazione, il soggetto interessato dal provvedimento dovrà procedere alla rimozione della struttura, entro il termine assegnato nell'atto di revoca.
- 3.Decorso, infruttuosamente, il termine indicato per la rimozione, il Comando di Polizia Municipale provvederà ad assumere gli atti consequenziali, nonché ad applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

ARTICOLO 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli interventi decorrenti dalla data di esecutività dello stesso.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica, quelle per la sicurezza stradale, nonché quelle stabilite nel Regolamento Generale per l'occupazione di suolo pubblico.

L'autorizzazione nelle aree private può essere assentita fino ad una superficie massima del 50% superiore rispetto a quella prevista nelle aree pubbliche, compresi spazi per eventuali bagni.

ARTICOLO 19

SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico-edilizia, sanitaria, commerciale vigente, dove si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione secondo quanto disposto nel presente atto sono punibili ai sensi dell'art. 650 c.p..

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento sono punite, inoltre, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi e per effetti della L. 3/2003.

MUNICIPIO DI ACIREALE

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER LA COLLOCAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI CHOSCHI E STRUTTURE SIMILARI

PARTE I

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE DI CHIOSCO

ARTICOLO 2 – FINALITA' E DURATA DELL'OCCUPAZIONE PERMANENTE.

ARTICOLO 3 – REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DELLA RICHIESTA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA PUBBLICA.

ARTICOLO 5 – ATTO DI CONCESSIONE

ARTICOLO 6 – PROCEDIMENTI CONTESTUALI E SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE.

ARTICOLO 7 – CRITERI DI COLLOCAZIONE

ARTICOLO 8 – CARATTERISTICHE FORMALI E DIMENSIONALI.

ARTICOLO 9 – PRESCRIZIONI TECNICHE.

ARTICOLO 10 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

PARTE II

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI.

ARTICOLO 11 – OGGETTO E FINALITA'

ARTICOLO 12 – DURATA DELL'OCCUPAZIONE

ARTICOLO 13 - MODALITA' PER LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE.

ARTICOLO 14- CRITERI DI COLLOCAZIONE

ARTICOLO 15 – CRITERI DI REALIZZAZIONE

PARTE III

TIPOLOGIA DI COPERTURE E PROIEZIONI AMMESSE

ARTICOLO 16 — CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE.

ARTICOLO 17 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ENTRATA IN VIGORE.

ARTICOLO 19 - SANZIONI